

La sinodalità nell'attività  
normativa della Chiesa  
Il contributo della scienza canonistica  
alla formazione di proposte di legge



a cura di  
ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO,  
VALERIO GIGLIOTTI

7

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni

7

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

\* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

# *Un'anima per il diritto: andare più in alto*

## *Direzione*

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

## *Comitato scientifico*

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

## *Comitato di redazione*

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)



La sinodalità nell'attività  
normativa della Chiesa  
Il contributo della scienza canonistica  
alla formazione di proposte di legge

a cura di  
Ilaria Zuanazzi, Maria Chiara Ruscazio,  
Valerio Gigliotti

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet [www.mucchieditore.it/animaperildiritto](http://www.mucchieditore.it/animaperildiritto).

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino e del Centro interdipartimentale di Ricerca in Scienze Religiose 'Erik Peterson'.



Associazione dei docenti universitari  
della disciplina giuridica del fenomeno religioso

In copertina: *Decretum Gratiani*, London, British Library, Royal 10 D VIII, f. 280, particolare.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-971-2

© Stem Mucchi Editore Srl - 2023

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

[info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) [www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it)

[facebook.com/mucchieditore](https://facebook.com/mucchieditore) [twitter.com/mucchieditore](https://twitter.com/mucchieditore) [instagram.com/mucchi\\_editore](https://instagram.com/mucchi_editore)



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito [www.mucchieditore.it/animaperildiritto](http://www.mucchieditore.it/animaperildiritto)

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, aprile 2023

## Parte II

# La sinodalità in atto: il contributo alla formazione di proposte di legge



*Sezione II*

*Contributi alla proposta di legge  
sulla sede romana impedita*

FRANCESCA OLIOSI

IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLA CONSULTA MEDICA IN CASO DI  
SEDE ROMANA IMPEDITA:  
TRA *FICTIO(N)* E REALTÀ\*

**Abstract:** Lo studio ipotizza, all'interno del progetto di legge sulla sede *prorsus* impedita, il regolamento e il funzionamento di un'apposita consulta medica incaricata di determinare l'*inhabilitas* del Papa.

**Parole chiave:** *inhabilitas*, Papa, progetto di legge, sede romana *prorsus* impedita, consulta medica, regolamento.

**The regulation for the activities of the Medical Board in case of impeded Roman See: between *fictio(n)* and reality.** Taking as model the regulation of the Medical Board of the Congregation for the Causes of Saints, the study hypothesizes how the specific Medical Board for the declaration of the Pope's *inhabilitas* should work.

**Key words:** Roman Pontiff's permanent *inhabilitas*, regulation, Medical Board, law proposal.

---

\* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

Il termine ‘sinodalità’ risuona sempre più frequentemente nel linguaggio ecclesiale contemporaneo: all’opinione pubblica, della Chiesa e non solo, esso arriva soprattutto grazie ai diversi impulsi dati da Papa Francesco<sup>1</sup> che, nel riprenderlo e sottolinearlo fin dall’inizio del suo mandato<sup>2</sup>, lo ha elevato a vero e proprio impegno programmatico di tutto il suo pontificato. La sinodalità è stata definita dall’attuale Pontefice come la «dimensione costitutiva della Chiesa: ciò che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella parola “sinodo”»<sup>3</sup>.

Sotto l’impulso del Papa si sta dunque realizzando un articolato cammino sinodale, che di fatto stimola la Chiesa tutta ad esercitarsi sia per quanto riguarda la collegialità episcopale (e quindi la partecipazione attiva e responsabile del Collegio dei Vescovi al governo pastorale del popolo di Dio con il Papa e sotto la sua guida), sia per ciò che concerne l’apporto delle diverse componenti del popolo di Dio, all’interno del quale i canonisti hanno – da sempre – avuto un ruolo di primaria importanza.

Papa Francesco ha sottolineato che «Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio»

---

<sup>1</sup> Solo per fare alcuni esempi, mi riferisco all’esperienza del Sinodo dei Vescovi, cui Papa Francesco ha dato una speciale rilevanza col cammino delle due assemblee sinodali sulla famiglia, quella straordinaria (5-19 ottobre 2014), e quella ordinaria (4-25 ottobre 2015), al Sinodo dedicato a «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale», tenutosi dal 3 al 28 ottobre 2018, e all’assemblea speciale per la regione pan-amazzonica, svoltasi dal 6 al 27 ottobre 2019 sul tema «Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale». È stata inoltre annunciata il 26 agosto 2022 la XVI assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che tratterà precisamente del tema «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione».

<sup>2</sup> «La larghezza e la profondità dell’obiettivo dato all’istituzione sinodale derivano dall’ampiezza inesauribile del mistero e dell’orizzonte della Chiesa di Dio, che è comunione e missione. Perciò, si possono e si devono cercare forme sempre più profonde e autentiche dell’esercizio della collegialità sinodale, per meglio realizzare la comunione ecclesiale e per promuovere la sua inesauribile missione». Così FRANCESCO, *Lettera al Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, Em.mo Card. Lorenzo Baldisseri, in occasione dell’elevazione alla dignità episcopale del Sotto-Segretario, Rev.mo Mons. Fabio Fabene*, 1° aprile 2014, in *www.vatican.va*.

<sup>3</sup> *Ibidem*.

ma, allo stesso tempo, «il fatto che il Sinodo agisca sempre *cum Petro et sub Petro*»<sup>4</sup>, non come limitazione della libertà, ma come garanzia dell'unità. Infatti il Papa è, per volontà del Signore, «il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità tanto dei Vescovi quanto della moltitudine dei Fedeli»<sup>5</sup>.

Già da queste seppur rapsodiche premesse si può capire quanto sia tanto cruciale quanto fondamentale attuare e attualizzare la sinodalità all'interno della Chiesa a partire dalle ipotesi in cui sia proprio lo stesso successore di Pietro a non volere o potere fare (temporaneamente o irreversibilmente) da guida della Chiesa. D'altro canto, cosa succederebbe alla Chiesa se il Papa – pur rimanendo in vita – non ne fosse più a capo, è la domanda che – a partire dalle dimissioni di Benedetto XVI – si è in qualche modo sempre più di frequente riproposta, non solo in ambito canonistico, o accademico, ma anche nel sentire pubblico. Una delle tante riprove è data dalle due serie dedicate alla figura del Papa (*The Young Pope* e *The New Pope*) dirette da Paolo Sorrentino, il cui successo mediatico costituisce un'ulteriore dimostrazione. Ovviamente non è questa la sede per una recensione cinematografica, ma mi preme partire da un paio di suggestioni che, soprattutto per quanto riguarda *The New Pope*, risultano particolarmente calzanti in questa sede.

Mentre *The Young Pope* parla di un allampanato Papa americano, interpretato da un bellissimo e aitante Jude Law, che arriva al soglio pontificio pieno di contraddizioni e con un suo personale travaglio riguardo alla fede, il *sequel*, *The New Pope* appunto, parla di quello che succede dopo che il giovane Papa Pio XIII entra in coma irreversibile. La Chiesa, in particolare i Cardinali, si chiedono cosa fare: il coma è irreversibile, lui è cerebralmente e quindi clinicamen-

---

<sup>4</sup> CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, costituzione dogmatica *Lumen gentium*, n. 23. Cfr. anche CONCILIO ECUMENICO VATICANO I, costituzione dogmatica *Pastor Aeternus*, *Prologo*: Denz. 3051.

<sup>5</sup> Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, costituzione dogmatica *Lumen gentium*, n. 22; Decreto *Christus Dominus*, 28 ottobre 1965, n. 4.

te morto, insomma un caso da manuale di *sede prorsus impedita*, con il «corpo della Chiesa rimasto senza testa»<sup>6</sup>.

Ed ecco le due suggestioni.

La prima, si ricollega a quanto rilevato poc' anzi: è molto significativo che una questione che si potrebbe definire *de iure condendo*, che come canonisti si potrebbe avere l'inganno di ritenere competenza di nicchia, venga posta al grande pubblico. In qualche modo è sintomo, e ulteriore prova se ce ne fosse ancora bisogno, che i tempi sono davvero maturi per colmare una *lacuna legis* che il progresso tecnico-medico-scientifico non fa altro che ampliare ogni giorno di più. La medicina avanza, i confini tra vita e morte si fanno sempre più labili, l'aspettativa di vita cresce ma con l'avanzare degli anni aumentano altresì le possibilità che, come spesso accade nella delicatezza della senilità avanzata, l'*habilitas*, anche solo di compiere l'atto di rinuncia, venga meno improvvisamente.

Il *Progetto di costituzione apostolica sulla sede romana totalmente impedita*<sup>7</sup> mira ad eliminare certamente una lacuna che né i canoni

---

<sup>6</sup> Così Geraldina Boni, con riguardo al «sopravvenire invece dalla vacanza, laddove è certo che l'impedimento non potrà mai essere rimosso, lasciando dunque il corpo della Chiesa senza testa». L'autrice ricostruisce la disciplina vigente, lo *ius conditum*, (nel *Codex Iuris Canonici* si tratta del can. 335), rispetto alla sede romana del tutto impedita, osservando che «tuttavia non solo non vengono forniti ulteriori elementi che possano chiarire meglio che cosa si intenda esattamente con tale espressione, ma nessuna legge speciale è mai stata emanata riguardo alla *sedes prorsus impedita*». Così G. BONI, *Rinuncia del sommo pontefice al munus petrinum*, *sedes romana vacans aut prorsus impedita: tra ius conditum e ius condendum*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 2016, p. 86.

<sup>7</sup> Nel cui *Preambolo* si legge che ormai è necessario stabilire «un procedimento che faciliti il transito ordinato e prudente dalla dichiarazione di sede totalmente impedita per incapacità permanente alla situazione di sede vacante. Con questo procedimento si agevola la pace della Chiesa in tempi difficili e delicati, così come si previene il pericolo di divisioni che possano danneggiare seriamente la comunione ecclesiale a causa di una situazione incerta [...]. È necessario insistere che in nessun modo si tratta di una rimozione o deposizione del Romano Pontefice, bensì di un procedimento dichiarativo a beneficio della Chiesa, nel pieno rispetto del valore e della dignità della vita umana, anche nell'infermità. In questo modo, la cessazione dell'ufficio petrino opera *ipso iure*, sulla base di una legge promulgata dalla suprema autorità della Chiesa, che collega a una situazione di fatto determinati effetti giuridici».

attuali (in particolare il 335 del CIC e il 47 del CCEO) né l'*analogia legis* con l'istituto della sede episcopale *plane impedita* (412-415 del CIC) riescono a colmare in modo soddisfacente<sup>8</sup>.

L'intero III Capitolo del progetto è dedicato alla formazione, il funzionamento e il ruolo evidentemente di primaria importanza della consulta medica indipendente che ha il compito di accertare tramite apposite perizie l'*inhabilitas* del Romano Pontefice<sup>9</sup>.

Per il suo funzionamento l'art. 18 del progetto al § 2 accenna ad un «regolamento che sia approvato dal Romano Pontefice [...]». In esso sono specificati i requisiti per la nomina pontificia dei membri della consulta e le eventuali sostituzioni, nonché i termini per la perizia e le forme di votazione e deliberazione all'interno del gruppo di specialisti».

---

<sup>8</sup> D'altro canto, che si tratti di una vera e propria *lacuna* non colmabile per analogia è stato rilevato da diversa dottrina, tra cui: P. AMENTA, *Appunti sulla vacanza della sede episcopale*, in *Apollinaris*, 2001, p. 360 ss.; G. MÜLLER, *Sedes romana impedita. Kanonistische Annäherungen zu einem nicht ausgeführten päpstlichen Spezialgesetz*, Eos Verlag, Druck, 2012; A. VIANA, *Posible regulación de la Sede Apostólica impedida*, in *Ius canonicum*, 2013; Id., *La Sede Apostolica impedita per la malattia del Papa*, in *Ius quia iustum. Festschrift für Helmuth Pree zum 65. Geburtstag*, a cura di E. GÜTHOFF, S. HAERING, Duncker & Humblot, Berlin, 2015; A. CODELUPPI, *Sede impedita. Studio in particolare riferimento alla Sede romana*, Angelicum University Press, Roma, 2016; G. BONI, *Rinuncia del sommo pontefice al munus petrinum*, cit.

<sup>9</sup> Il III Capitolo del progetto di costituzione apostolica è costituito da un solo articolo, l'art. 18, che stabilisce: «Art. 18 § 1. Affinché possano realizzarsi debitamente le perizie mediche sulla persona del Romano Pontefice previste da questa costituzione apostolica, ci si deve avvalere di specialisti accreditati di diversi Paesi. Il Cardinale Segretario di Stato, opportunamente consigliato, deve elaborare un elenco di almeno quindici professionisti di chiara fama che deve essere presentato per l'approvazione al Romano Pontefice. La nomina pontificia avrà una durata quinquennale e la composizione dell'elenco deve essere rivista annualmente, almeno in parte, affinché la consulta medica sia sempre composta da un numero minimo di quindici membri. Tra i membri dell'elenco, il Cardinale Segretario di Stato o, in sua mancanza, il Decano del Collegio dei Cardinali nomina cinque specialisti che sono incaricati di effettuare la corrispondente perizia. / § 2. Il Cardinale Segretario di Stato deve elaborare un Regolamento che sia approvato dal Romano Pontefice. In esso sono specificati i requisiti per la nomina pontificia dei membri della consulta e le eventuali sostituzioni, nonché i termini per la perizia e le forme di votazione e deliberazione all'interno del gruppo di specialisti».

Ritengo che delineare seppur solo alcuni dei principi utili al fine della stesura del regolamento, possa offrire interessanti spunti di riflessione, soprattutto per il richiamo alle esperienze interne al diritto canonico, di certo non nuovo alla funzione ‘diaconale’ della medicina.

In questo senso, il più utile (anche perché relativamente recente) paradigma è quello del regolamento della consulta medica della Congregazione (ora Dicastero) per le cause dei Santi<sup>10</sup>, approvato dal Cardinale Segretario di Stato a norma dell’art. 1 § 2 del *Regolamento generale della Curia Romana, de mandato Summi Pontificis* il 24 agosto 2016.

Come specificato nell’*Introduzione*, il regolamento si colloca nel solco di una storia secolare di rapporti tra la Chiesa e la scienza medica per tramite di un organismo medico specialistico incaricato di analizzare le guarigioni miracolose attribuite all’intercessione di un candidato all’onore degli altari.

Il ricorso a periti medici risale all’epoca medievale ma un primo albo specifico è del 1743 (Benedetto XIV), una commissione medica e un distinto consiglio medico nel 1948 (Pio XII), ed infine l’unificazione dei due organismi in una consulta medica del 1959 (Giovanni XXIII). Anche Paolo VI una prima volta nel 1969 e una seconda volta nel 1976 promosse una revisione delle norme del regolamento e proprio al testo dell’ultima revisione di Papa Montini, che risale al 23 aprile del 1976, si ispira, aggiornandolo, il regolamento del 2016. Che, si legge nel testo, avviene dopo che «la promulgazione della Costituzione Apostolica *Divinus perfectionis Magister* di Giovanni Paolo II, il 25 gennaio 1983, e l’esperienza degli ultimi anni da parte di questa Congregazione evidenziarono la necessità di aggiornare nuovamente il Regolamento della Consulta medica», le cui innovazioni rispetto alla disciplina precedente, riguardano una serie di profili sia sostanziali che procedurali.

---

<sup>10</sup> Per un interessante bilancio, in particolare in riferimento all’operato dell’organismo medico, si rinvia a P. POLISCA, *Guarigioni miracolose? La parola ai medici, in 40° dell’istituzione della Congregazione delle cause dei Santi*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2009, pp. 45-53.

Senza ripercorrere pedissequamente la disciplina tracciata a partire dal 2016, è rilevante notare che viene istituito, al primo articolo<sup>11</sup>, un albo di periti medici che, *ex art. 3 § 1*, debbono essere di provata competenza e probità morale, esercitando il proprio ufficio (§ 3 del medesimo articolo) previo giuramento *de munere bene adimplendo et secreto servando*<sup>12</sup>.

Perché un caso sia sottoposto al vaglio della consulta medica (che deve essere composta da 7 membri), deve prima passare un voto peritale preliminare ad opera di due periti, di cui almeno uno con esito favorevole (artt. 8 e 9)<sup>13</sup>.

Oltre all'adeguamento linguistico e procedurale, sono state introdotte alcune novità interessanti: la maggioranza qualificata, per procedere *ad ulteriora*, nell'esame di un presunto miracolo è di almeno 5/7 oppure 4/6 (prima bastava la maggioranza semplice), il limite di tre volte per l'analisi del riesame dello stesso caso, il requisito, in caso di riesame, che la consulta sia composta da nuovi medici non intervenuti precedentemente e l'obbligo del silenzio per tutti coloro che intervengano a qualsiasi titolo (promotori della causa,

---

<sup>11</sup> Art. 1: «§ 1. È costituito presso la Congregazione delle Cause dei Santi l'Albo dei Periti Medici per l'esame delle guarigioni, che vengono proposte come miracolose, in ordine alla Beatificazione dei Venerabili Servi di Dio e alla Canonizzazione dei Beati. / § 2. In caso di necessità la Congregazione può ricorrere a Periti Medici *ad casum* estranei all'Albo dei Periti Medici».

<sup>12</sup> Art. 3: «§ 1. Possono essere iscritti all'Albo, di cui all'Articolo 1 § 1, Periti Medici di provata competenza e probità morale. / § 2. L'iscrizione nell'Albo dei Periti Medici viene fatta *ad quinquennium* con biglietto di nomina del Prefetto della Congregazione. La nomina può essere rinnovata con le stesse modalità. / § 3. Prima di esercitare il suo ufficio, il Perito Medico presta giuramento *de munere bene adimplendo et secreto servando*».

<sup>13</sup> Art. 8: «§ 1. Il Segretario della Congregazione, su proposta del Sotto-Segretario, sceglie, normalmente tra i Medici iscritti all'Albo, due Periti d'ufficio specialisti nella materia del caso in esame. / § 2. Ciascun Perito d'ufficio, vincolato dall'obbligo del segreto d'ufficio, redige indipendentemente il proprio voto medico-legale sul caso proposto». Art. 9: «§ 1. Qualora almeno uno dei due voti peritali d'ufficio sia affermativo, il caso può essere sottoposto all'esame collegiale della consulta medica. / § 2. Qualora i voti peritali d'ufficio siano ambedue negativi, il Sotto-Segretario lo notifica al Postulatore della Causa perché possa decidere se chiedere il voto di un terzo Perito d'ufficio, il quale viene nominato a norma dell'Articolo 8 § 1. Se anche questo fosse negativo non si può procedere *ad ulteriora*».



tribunale, postulatori, periti, ufficiali del Dicastero). Un'ultima novità, che si potrebbe ritenere irrilevante, è che i compensi ai periti saranno corrisposti solo tramite bonifico bancario.

A ben vedere tutte le 'innovazioni' del nuovo regolamento del 2016, rispondono a necessità presumibilmente emerse negli anni di esperienza della consulta medica nei procedimenti per le cause dei Santi, ma anche alle inevitabili suggestioni suggerite dall'ordinamento secolare. La maggioranza qualificata, il limite dei tre riesami e la ricusazione preventiva di chi si è già occupato della causa, ricordano aspetti procedurali 'secolari' ma allo stesso tempo sottolineano l'intenzione di dare alla medicina un peso ma anche un limite.

Anche il pagamento tramite bonifico (che potrebbe sembrare per lo più finanziario) e l'obbligo di segreto sono due dati significativi, dovuti, con ogni probabilità, alla necessità che le ragioni che spingono a promuovere prima e ad accogliere poi una causa di beatificazione o santificazione, siano il più possibili impermeabili a fattori esterni come il prestigio sociale, la politica o il ritorno economico<sup>14</sup>.

Significative sono, ai nostri fini, anche le parole impiegate da Mons. Bartolucci per presentare il regolamento: «Come è necessario che le prove giuridiche siano complete, convergenti e affidabili, così è necessario che il loro studio sia effettuato con serenità, obiettività e sicura competenza da parte di periti medici altamente specializzati e, poi, a un livello diverso, dal Congresso dei consultori teologi e dalla Sessione dei Cardinali e Vescovi per arrivare, infine, alla determinante approvazione del Santo Padre, che ha l'esclusiva competenza di riconoscere un evento straordinario come vero miracolo».

Prove «giuridiche complete, convergenti e affidabili», dunque. Rese tali dall'adozione procedurale delle novità (nullaosta preventivo peritale di due medici, consulta, maggioranza qualificata), frut-

---

<sup>14</sup> Rimanendo in ambito cinematografico, mi viene in mente il film con Castellitto, *L'ora di religione - il sorriso di mia madre*, che illustra in modo mirabile come, nel tentativo di instaurare una causa di beatificazione da parte di una famiglia romana nobile decaduta, ci siano anche forti ripercussioni economiche e, quindi, molti interessi coinvolti, non sempre (e sicuramente non solo) riconducibili alla fede.

to di uno studio «effettuato con serenità, obiettività e sicura competenza», requisiti questi garantiti invece dalla provata competenza e probità morale (richieste anche nel regolamento precedente) ma rinforzate dall'obbligo del silenzio e dall'impossibilità, per chi si sia occupato della causa, di far parte della consulta in uno dei tre riesami possibili.

Il nuovo regolamento da un lato dà un peso specifico alla scienza ma, dall'altro, anche un limite, che potremmo definire 'intrinseco': il limite dei tre riesami massimo, il limite della composizione dei giudici che non devono aver partecipato ad altri gradi del medesimo processo, il limite preventivo del nullaosta peritale favorevole di almeno uno dei due medici incaricati... tutti limiti che rimangono tali nell'ambito della funzione della consulta. Vi è poi un limite 'estrinseco' dovuto invece a tutto il procedimento, che non si conclude certo con la delibera a maggioranza qualificata dell'avvenuto miracolo ma richiede l'intervento del Congresso dei consultori teologi, della Sessione dei Vescovi e Cardinali e, infine, dell'approvazione del Santo Pontefice. Ed ecco che proprio qui risiede la più rilevante differenza e il conseguente peso del ruolo della consulta che, *ex art.* 18 del progetto di legge, deve pronunciarsi sulla sede impedita: è evidente che l'impossibilità di adire l'istanza ultima e superiore della Chiesa, ossia il titolare del *munus petrinus*, fa sì che, oltre alla doverosa eccezione al principio del *nihil innovetur*, venga meno anche il ruolo di garanzia proveniente dal carisma personalissimo del successore di Pietro. Si capisce allora che, seppur in concerto col Collegio cardinalizio secondo le indicazioni del progetto di legge, il ruolo della consulta è gravato da un'ulteriore responsabilità: non potendosi avere una *renuntiatio* da parte del Papa e non potendosi a lui appellare come successore di Pietro e autorità suprema, per quanto la norma proponga una *declaratio* (e non una valutazione) non solo «ragionevole»<sup>15</sup> ma doverosa<sup>16</sup> ai fini del buon governo del-

---

<sup>15</sup> Così K. SCHATZ, *Riflessioni informali sul primato del Papa*, in *Papato ed ecumenismo, il ministero petrino al servizio dell'unità*, a cura di P. HÜNERMANN, EDB, Bologna, 1999.

<sup>16</sup> Così G. BONI, *Rinuncia del sommo pontefice al munus petrinum*, cit., p. 69.

la Chiesa e del suo popolo, il regolamento che ne deve disciplinare il funzionamento risulta essere un profilo tutt'altro che secondario.

Da queste seppur brevi considerazioni deriva, a mio avviso, l'opportunità che il regolamento *redigendo* per certi versi tragga spunto da quello per il Dicastero dei Santi ma, per altri, opportunamente se ne discosti, per diversi profili rilevanti.

Il primo riguarda ovviamente la composizione della consulta medica. Ritengo sarebbe opportuna l'istituzione di un albo *ad hoc* di periti medici che si occupino di cause riguardanti la persona del Pontefice, per un duplice ordine di ragioni: da un lato questo garantisce un'indipendenza totale rispetto a precedenti rapporti già intercorsi con la Santa Sede per questioni in cui, certo, la medicina ha un ruolo importante ma anche del tutto diverso; dall'altro un'istituzione *ex novo* permette una diversa strutturazione dell'albo che potrebbe essere pensato con una suddivisione interna tra medici di medicina generale e altri specialisti invece delle branche cui, più frequentemente, appartengono le cause di *inhabilitas* (solo a titolo esemplificativo: neurologia, oncologia, malattie neuro-degenerative, psichiatria). In questo modo, al momento del bisogno, la nomina permette di individuare membri della consulta più competenti e specializzati possibili per il caso in esame. Tutti costoro, ovviamente, debbono avere i medesimi requisiti di provata competenza (Viana – 2013 – suggerisce un'*équipe* di specialisti di altissima levatura e provenienti da vari Paesi) e probità morale e, nel caso di nomina a perito, devono in modo analogo prestare giuramento *de munere bene adimplendo et secreto servando*.

Al secondo paragrafo dell'art. 3 del progetto di legge sulla sede impedita (sia temporaneamente che *prorsus*) si prevede che «[...] caso in cui l'impedimento sia dovuto a incapacità personale del Romano Pontefice, il Cardinale Camerlengo in accordo con il Decano del Collegio dei Cardinali, e dopo aver ottenuto la diagnosi del medico che ordinariamente si occupa di assistere il Romano Pontefice, deve richiedere una perizia medica che accrediti l'impedimento totale del Romano Pontefice».

Per individuare in modo più approfondito su quale patologia debba pronunciarsi e anche (sentito il medico che si occupa solitamente della salute del Santo Padre) se presumibilmente si tratta di un impedimento personale momentaneo o permanente, il regolamento potrebbe prevedere, analogamente agli artt. 8 e 9 di quello del 2016, una valutazione peritale preliminare ad opera di due medici di medicina generale. Tale valutazione avrebbe il fine di indicare l'area di specifica competenza del caso in esame e se il Papa si trova in uno stato di un impedimento temporaneo o amovibile. A seconda di quale delle due ipotesi si tratti, il regolamento potrebbe a mio avviso delineare una procedura diversa: è evidente che se viene richiesto di pronunciarsi su un'impossibilità permanente, questa implica dichiarare, dal punto di vista medico, che il Papa non è più *compos sui*, e in maniera irrimediabile.

Seppure all'accertamento tecnico debba conseguire la verifica e declaratoria del Collegio cardinalizio (non una valutazione, come giustamente osservato in altre sedi) è evidente che il ruolo della medicina (esattamente come nella declaratoria dei miracoli per le cause dei Santi) è dirimente ma, in caso di 'eutanasia giuridica del papato' ancora più delicato. Sia per quanto riguarda il numero di medici che per quanto riguarda le modalità di deliberazione o di possibilità di riesame, si dovrebbe pertanto pensare ad una procedura 'appesantita' (ad esempio una composizione più numerosa di 15 – il progetto parla di minimo 15 ma non di un massimo –, oppure di una delibera vincolante solo con una maggioranza qualificata alta oppure, ancora, della possibilità di un riesame solo entro tempi brevissimi e a determinate e limitate condizioni). I tempi del riesame devono essere brevi ma, stante questa constatazione di carattere generale, solo la valutazione della consulta nel caso in esame può dare seguito ad una determinazione più precisa.

Rimane un ultimo profilo a cui accennare, seppur in modo breve, riguardante appunto la possibilità di riesame. In questo frangente è ancora più rilevante la distinzione tra inabilità personale temporanea o permanente: è in *re ipsa* che la temporaneità implichi un obbligatorio riesame mentre, salvo miracoli, il carattere permanente

lo escluda. Su possibilità, modalità e anche opportunità del riesame, il bilanciamento tra la potestà e il carisma personalissimo del successore di Pietro ancorato al fondo nel diritto divino e la necessità che la Chiesa e il popolo di Dio non rimangano a lungo senza il proprio capo appare infatti in tutta la sua drammatica evidenza. Ed ecco la mia ultima provocazione: e se, dichiarata l'inabilità permanente ed eletto un nuovo Papa, avvenisse un miracolo?

È questa la seconda delle due suggestioni suggerite da *The New Pope* di cui parlavo poc' anzi: Pio XIII il Papa giovane della serie di Sorrentino, va in coma irreversibile, dopo nove mesi il Collegio cardinalizio smette di tergiversare ed elegge un nuovo Papa, Giovanni Paolo III. Il problema è che poi avviene il miracolo e il Papa che si pensava fuori gioco si risveglia e resta ai margini della vita della Chiesa, ma con una parte del popolo di Dio che costantemente si rivolge e crede a lui come il 'vero papa' più che a quello successivo. Sono vicende che possono sembrare familiari, ma al di là di quello che suggerisce la *fiction* è indubbio che portano a riflettere, perché se è evidente che la medicina nelle cause per i Santi ha proprio il ruolo di verificare il miracolo, che «per la religione cattolica è un evento sensibile operato da Dio fuori dall'ordine della natura creata»<sup>17</sup>, altrettanto lo è che in questo caso è invece chiamata a stabilire ciò che presumibilmente (o, dal punto di vista scientifico, certamente) avverrà, fatta salva appunto «l'ipotesi, davvero assolutamente straordinaria, di recupero pressoché 'miracoloso' da parte del romano pontefice»<sup>18</sup>.

Mi trovo d'accordo con l'assunto che «tale ipotesi non dovrebbe essere disciplinata dalla legge per l'indiscussa ragione che essa non si occupa di eventi eccezionali. Comunque, la sede vacante si è aperta per il diritto stesso: un diritto che il Papa medesimo ha, almeno

---

<sup>17</sup> G. GIUNCHI, *L'esame del miracolo sotto il profilo medico-scientifico. Esperienze di un perito della Consulta medica per le cause dei Santi*, in *Miscellanea in occasione del IV Centenario della Congregazione per le cause dei Santi (1588-1988)*, Congregazione per le cause dei Santi, Città del Vaticano, 1988, pp. 211-220.

<sup>18</sup> *Ivi*, p. 21.

implicitamente, accettato, non modificandolo»<sup>19</sup>. Allo stesso tempo tuttavia ritengo che sia il regolamento della consulta medica a poter prevedere in chiusura proprio una clausola su un evento straordinario che possa, in modo del tutto inaspettato e scientificamente impossibile, cambiare lo *status quo* appena accertato. È a mio avviso evidente che, in questo remotissimo caso, sia sempre la consulta a doversi occupare dell'analisi medica, sia per ragioni di competenza e specialità che per il peso che un tale accertamento comporta (pre-se ovviamente le debite cauzioni: ad esempio l'onore del riesame da parte di medici specialisti che non sono stati coinvolti nella fase precedente). Personalmente, non ritengo si tratterebbe solo di una postilla di stile, tutt'altro: nel disciplinare funzione e ruolo della consulta medica, la Chiesa rimarrebbe così fedele alla sua storia, a quel binomio tra fede e ragione, scienza e soprannaturalità, leggi divine e leggi naturali, che da sempre la anima e la governa. D'altronde, come disse Papa Giovanni Paolo II, «Il più indistruttibile dei miracoli è la fede umana in essi» e, mai come in questo frangente è proprio il caso di dirlo, le vie del Signore sono infinite.

---

<sup>19</sup> G. BONI, *Una proposta di legge, frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede romana totalmente impedita e la rinuncia del Papa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* ([www.statoeChiese.it](http://www.statoeChiese.it)), n. 14/2021, p. 45.

## GLI AUTORI

ANDREA AMBROSI, Ricercatore di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Padova

SERGIO FELICE AUMENTA, Professore invitato di Diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Pontificia Università Urbaniana e Pontificia Università San Tommaso d'Aquino

RINALDO BERTOLINO, Professore emerito di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Torino

DOMENICO BILOTTI, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro

GIUSEPPE COMOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Verona

PIERLUIGI CONSORTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università di Pisa

PÉTER ERDŐ, Cardinale Arcivescovo Metropolita di Esztergom-Budapest e Primate d'Ungheria

COSTANTINO-MATTEO FABRIS, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi Roma Tre

FRANCESCO FALCHI, già Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Sassari

CARLO FANTAPPIÈ, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi Roma Tre

MANUEL GANARIN, Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

VALERIO GIGLIOTTI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Torino

PIETRO LO IACONO, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Libera Università Maria SS. Assunta

PIOTR MAJER, Professore straordinario di Diritto canonico, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polonia)

FRANCESCA OLIOSI, Assegnista di ricerca in Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Trento

CARMEN PEÑA, Professoressa ordinaria di Diritto canonico, Universidad Pontificia Comillas (Spagna)

ROBERTO REPOLE, Arcivescovo Metropolita di Torino e Vescovo di Susa

LUIGI SABBARESE, Professore ordinario di Diritto canonico, Pontificia Università Urbaniana

GIUSEPPINA SCALA, Professoressa a contratto in Introduction to the Legal System - Module 2, Università Luigi Bocconi, Milano

BEATRICE SERRA, Professoressa associata di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Roma Sapienza

THIERRY SOL, Professore associato di Storia del diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce

ALBERTO TOMER, Assegnista di ricerca in Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

PATRICK VALDRINI, Professore emerito di Diritto canonico, Pontificia Università Lateranense

ANTONIO VIANA, Professore ordinario di Diritto canonico, Universidad de Navarra (Spagna)

ILARIA ZUANAZZI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Torino



# INDICE

Ilaria Zuanazzi <i>Presentazione</i> .....	7
Rinaldo Bertolino <i>Introduzione</i> .....	11
 <b>Parte I. La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa: il ruolo propulsivo della scienza canonistica</b>	
Péter Erdő <i>La sinodalità come una delle espressioni della teocrazia nella costituzione della Chiesa</i> .....	17
Roberto Repole <i>Il senso teologico delle procedure sinodali</i> .....	29
Patrick Valdrini <i>Funzione legislativa e sinodalità nel diritto canonico</i> .....	47
Carmen Peña <i>Participación de los canonistas en la actividad normativa de una Iglesia en clave sinodal</i> .....	59
Carlo Fantappiè <i>Il ruolo della canonistica laica nella Chiesa e nella scienza giuridica</i> .....	73
Pierluigi Consorti <i>La canonistica e le sfide de iure condendo</i> .....	101

## Parte II. La sinodalità in atto: il contributo alla formazione di proposte di legge

### *Sezione I. Sede romana impedita e rinuncia del Papa: due lacune nell'ordinamento canonico*

Andrea Ambrosi  
*Gli impedimenti e le dimissioni del capo dello Stato in alcuni ordinamenti statuali* .....121

Antonio Viana  
*Presentazione della Proposta di legge sulla sede romana totalmente impedita* .....149

Giuseppe Comotti  
*Presentazione della Proposta di legge sulla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio*.....175

### *Sezione II. Contributi alla proposta di legge sulla sede romana impedita*

Luigi Sabbarese  
*«Sede romana prorsus impedita» e primi appunti sul 'progetto sede romana impedita'* .....215

Pietro Lo Iacono  
*La sede papale totalmente impedita: tutela del primato petrino e perseguimento della salus animarum (a proposito di un progetto di costituzione apostolica)* .....221

Thierry Sol  
*La sede romana totalmente impedita: alcuni esempi storici* .....241

Manuel Ganarin  
*Renuntiatio e sede romana prorsus impedita. Necessità e opportunità di una ragionevole distinzione tra due istituti canonistici*.....261

Domenico Bilotti  
*La sinodalità alla prova, tra riflessione dottrinale e  
legislazione carente: il dilemma delle transizioni  
prevedibili quanto convulse* .....281

Francesca Oliosi  
*Il regolamento per il funzionamento della consulta medica  
in caso di sede romana impedita: tra fictio(n) e realtà*.....297

Alberto Tomer  
*Dalla sede totalmente impedita alla sede vacante:  
l'ufficio di Cardinale Camerlengo dopo la costituzione  
apostolica Praedicate Evangelium* .....311

### ***Sezione III. Contributi alla proposta di legge sulla rinuncia del Papa***

Carlo Fantappiè  
*Né Papa né Vescovo emerito di Roma. Sul titolo del Papa  
che rinuncia* .....335

Francesco Falchi  
*L'emeritato papale: note sul progetto di costituzione  
apostolica sulla situazione canonica del Vescovo di Roma  
che ha rinunciato al suo ufficio* .....351

Valerio Gigliotti  
*La rinuncia all'ufficio di Romano Pontefice nel can. 332  
§ 2 CIC 1983: un testo da storicizzare*.....377

Beatrice Serra  
*La proposta di legge sulla rinuncia del Papa:  
prime note per un inquadramento sistematico*.....391

Piotr Majer  
*La proposta di legge sulla rinuncia del Papa* .....411

Sergio Felice Aumenta  
*La tutela della libertas Ecclesiae nell'elezione del Romano Pontefice, tra San Pio X e Papa Francesco* .....417

Costantino-Matteo Fabris  
*Proposta di modifiche legislative in tema di relazioni tra il Vescovo emerito di Roma ed il regnante Pontefice*.....433

Giuseppina Scala  
*L'apporto 'inconscio' della dottrina francese alla proposta di legge sulla 'figura' del Papa che ha rinunciato* .....455

### **Parte III. L'aggiornamento delle proposte di legge**

Antonio Viana  
*Epilogo. Breve relato de una iniciativa de la canonística (2020-2023)*.....471

*Proposta di legge sulla sede romana totalmente impedita* .....483

*Proposta di legge sulla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio*.....497

*Gli autori* .....505

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.
5. BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, 2022.
6. *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, 2 Voll., edited by ELISA BARONCINI, BERT DEMARSIN, ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN, RAQUEL REGUEIRO DUBRA, RUXANDRA-IULIA STOICA, 2023.
7. *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO, VALERIO GIGLIOTTI, 2023.

Publicato nel mese  
di aprile del 2023

7

*Un'anima per il diritto: andare più in alto*

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660